



# **COMUNE DI NEONELI**

Provincia di Oristano

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED AFFINI**

**Approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 10.03.1988.**

## **ART. 1**

Coloro che esercitano l'attività di barbiere, parrucchiere ed affini devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere di una Commissione comunale, presieduta dal medesimo e composta da: n. 3 rappresentanti nominati dalle OO.SS., dall'Ufficiale Sanitario, dal Comandante della Polizia Municipale e da un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato o suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune, ai sensi dell'art. 2 bis, della L. 23.12.70, n. 1142.

## **ART. 2**

L'autorizzazione, di cui all'art.1 del presente regolamento, é valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati e viene rilasciata su presentazione di apposita domanda, in carta legale e previo accertamento:

- a) del possesso da parte del richiedente del requisito della qualifica professionale che dovrà risultare da apposito certificato della Commissione Provinciale per l'Artigianato, istituita presso la Camera di Commercio ai sensi dell'art. 12 della L. 25.7.56, n. 860;
- b) del possesso da parte dell'impresa, di cui il richiedente é o sarà titolare, dei requisiti previsti dalla citata L. 860/56, che dovrà risultare da apposita dichiarazione della Commissione Provinciale per l'Artigianato. Tale accertamento non é necessario se l'impresa di barbiere o di parrucchiere risulti già iscritta come tale in un albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'art. 9 della L. 860/56;
- c) del possesso del requisito della sanità del richiedente e del personale addetto che dovrà risultare da apposito libretto sanitario, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario;
- d) dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività di barbiere, parrucchiere per signora ed affini, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in tale attività.

## **ART. 3**

L'autorizzazione decade:

- a) per cessazione definitiva dell'attività;
- b) quando, essendo venute meno le condizioni igieniche dei locali in base alle quali era stata concessa, l'interessato non le abbia ripristinate entro il termine che gli sarà stato fissato dal Sindaco;
- c) quando sia venuto a mancare, da parte dell'impresa, di cui é titolare il richiedente. L'autorizzazione stessa, il possesso di uno dei requisiti previsti dalla L. 860/56, prescritto dall'art. 2 lett. a) della legge 14.2.1963, n. 161.

## **ART. 4**

Nel caso in cui la perdita dei requisiti di cui alla lett. c) del precedente articolo sia conseguenza del titolare, l'autorizzazione rimarrà valida per un periodo di anni cinque, ove la gestione dell'esercizio venga assunta direttamente dal coniuge superstite, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni del defunto titolare, semprechè l'impresa si avvalga del lavoro di almeno un prestatore d'opera che sia già stato titolare di analoga impresa od abbia già prestato la sua opera professionale qualificata presso analogo esercizio.

## **ART. 5**

L'Ufficiale Sanitario, ai fini dell'accertamento di cui alla lett. d) dell'art. 2, del presente regolamento dovrà sulla relazione:

- a) fare la descrizione del locale (ubicazione, superficie, volume, porte, finestre, illuminazione, persone che possono prestare contemporaneamente servizio, personale dipendente: uomini, donne, ragazzi, apprendisti, ragazze apprendiste, acqua potabile, pareti, pavimenti);
- b) fare la descrizione delle attrezzature per l'attività di barbiere;
- c) fare la descrizione delle attrezzature per l'attività di parrucchiere;
- d) fare la descrizione delle suppellettili;
- e) indicare se sussistono i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati o che si intende usare per le attività;
- f) dare il giudizio complessivo circa la sussistenza dei requisiti, di cui alla lett. d) del presente regolamento;
- g) esprimere il parere sul rilascio dell'autorizzazione.

#### **ART. 6**

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione, per 15 giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune e dopo l'approvazione da parte del CO.RE.CO., nonché la successiva pubblicazione all'Albo.

#### **ART. 7**

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano già i servizi professionali dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini, sono autorizzati a continuare l'attività medesima.